



COMUNE DI SCILLATO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SINDACO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

DETERMINA N. 12 DEL 08-07-2024

Oggetto: **Incarico di esperto in materia del bilancio e delle questioni economico finanziarie.**

Il Sindaco

Premesso che l'art. 9 comma 1 della L. R. Sicilia n. 5 del 2021 ha sostituito l'art. 14 della L. R. Sicilia n. 7 del 1992, in base al quale il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, dotati di documentata professionalità, il cui oggetto e finalità sono definiti all'atto del conferimento e che, ai sensi del comma 2, il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

Preso atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 15/03/2022 vagliando la legittimità costituzionale della richiamata novella normativa ha riconosciuto per tali nomine di esperti:

- Che in riferimento all'oggetto dell'incarico tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 della Cost. nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, rispetto ai quali il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione (Sent. N. 108/2015). In ragione di quanto sopra la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9 comma 1 della L. R. Sicilia n. 5 del 2021 limitatamente alla parte che faceva riferimento alla possibilità che i suddetti incarichi potessero anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'Ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità.
- Che con la medesima sentenza la Corte ha riconosciuto come tali nomine di esperti esterni appaiano giustificate, da un lato alla stregua dell'incremento di competenze del Sindaco nell'ambito dell'ordinamento siciliano e, dall'altro, con l'esigenza di garantire allo stesso la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente, lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione comunale.
- Che per quanto concerne la durata di detti incarichi e la loro rinnovabilità, la peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico, giustifica

deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7 comma 6 T.U. pubblico impiego (Sent. n. 43/2019, Sent. n. 53/2021, Sent. n. 7/2011 e Sent. n. 252/2009) e consente la nomina diretta di carattere fiduciario dell'esperto senza procedura comparativa e ammette il rinnovo ad opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda.

- Che in ordine ai criteri di scelta del professionista la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica "nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale in diretta collaborazione"(Sent. n. 7/2011) confinata al solo supporto del Sindaco, a seguito dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale relativa alla possibilità di incarico anche a beneficio degli uffici amministrativi; dall'altro, la qualificazione è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista e dalla documentata professionalità richiesta, perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo, secondo l'interpretazione dell'art. 14 della L.R. Sicilia n. 7/1992 sul punto rimasto invariato a seguito della sostituzione operata dalla disposizione censurata- seguita peraltro dalla giurisprudenza contabile (ex plurimis Corte dei Conti Sez. Giur. D'Appello Reg. Sic. sentenza n. 65/A/2019).
- Che in ordine alla durata è necessaria la previsione di un termine e il fatto che sia dettata una disciplina del compenso ben possono essere intesi nel senso che le relative determinazioni avvengano al momento dell'incarico, in modo da delineare ex ante il perimetro dei principali diritti e obblighi dei contraenti.

Ravvisata la necessità dello scrivente di disporre di un consulente nella materia del bilancio e, in genere, sulle questioni economico – finanziarie e tributarie, attesa che la nomina di un esperto risulta strumentale all'attuazione del programma politico, attese le difficoltà connesse anche alla realizzazione del PNRR

Rilevato che l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e che l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;

Ritenuto di individuare, per l'incarico di che trattasi fino alla fine del mandato Sindacale, il dottor Antonino Guzzio (CF: GZZNNN68B16C871U) nato a Collesano il 16/02/1968, il quale risulta in possesso di adeguato titolo di studio ed esperienza professionale, come si evince dal C.V. del professionista;

Rilevato che il su citato art. 14 della LR 7 del 1992 (e successive modifiche e integrazioni) prevede che "agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali"

Ritenuto di fissare un compenso mensile pari ad euro 1000,00 + cpn 4% + IVA al 22%

Dato atto che verrà acquisita, contestualmente all'accettazione dell'incarico, la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al D. Lgs. 8 Aprile 2013 n. 39

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;
- la L. R. n.7/1992 e ss.mm.ii.;
- L' O.R.EE.LL. vigente in Sicilia

Determina

Ai sensi di quanto sopra esposto:

1. Di conferire al dottor Antonino Guzzio (CF: GZZNNN68B16C871U) nato a Collesano il 16/02/1968, in qualità di soggetto estraneo all'Amministrazione, l'incarico di esperto in materia del bilancio e delle questioni economico – finanziarie fino alla fine del mandato Sindacale , incarico che non costituisce rapporto di pubblico impiego;
2. Di dare atto che l'incarico si intende conferito a titolo oneroso per un compenso mensile pari ad euro 1000,00 + cpn 4% + IVA al 22%;
3. Di dare atto che l'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
4. Di dare atto che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di cui dovesse venire in possesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
5. Di stabilire che, per l'espletamento dell'incarico, l'esperto potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti dell'Ente e potrà accedere ai locali comunali e prendere visione e copia di atti, documenti e provvedimenti, richiedere informazioni su atti degli uffici, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico conferito, ed alla realizzazione dei progetti e dei programmi dell'Amministrazione Comunale che esulano dall'attività gestionale;
6. Di stabilire che verranno acquisite, contestualmente all'accettazione dell'incarico (che potrà avvenire tramite l'invio di una nota), la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità, di cui al D. Lgs. 8 Aprile 2013 n. 39, nonché l'accettazione del compenso;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente"nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Settore dell'Ente.

Il Sindaco

Giuliano Cortina

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)